

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d'Italia 25.07.2003

Locazione Finanziaria di Autoveicoli

INFORMAZIONI SU CARIFIN ITALIA SPA

Denominazione sociale: Carifin Italia S.p.A.
 Sede legale: Faenza (RA), Via G. Galilei, 2
 Codice A.B.I./N. Iscr. Elenco speciale Banca d'Italia: 32580.3
 N. iscrizione elenco generale UIC: 32774

Codice fiscale/P.IVA/Isr.Reg.Imp.RA: 02186491201
 Capitale sociale: € 25.000.000,00 interamente versato
 Riserve risultanti dall'ultimo bilancio: € 955.697,00
 Indirizzo Internet: www.carifinitalia.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. *lease-back*).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

Eventuali servizi accessori

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- ✓ copertura assicurativa rischi RCA (inclusi terzi trasportati) con massimale unico di euro 2,5 milioni, furto e incendio per il valore del veicolo IVA compresa (nota informativa disponibile a richiesta).

Principali rischi (generici e specifici) connessi all'operazione

Tra i principali rischi occorre considerare, sul piano contrattuale:

- ✓ l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- ✓ rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario:

- ✓ rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato;
- ✓ nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il rischio di cambio connesso;
- ✓ in caso di indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri;
- ✓ in caso di operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato	DA 0 A 5.000 €	DA 5.000 A 25.000 €	DA 25.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €
TASSO MASSIMO PRATICATO	16,74 %	13,41 %	11,71 %	9,52 %

Si indicano di seguito le spese massime applicabili al rapporto:

Spese apertura e perfezionamento pratica: € 365 + IVA

Spese di incasso: € 10 + IVA

Spese chiusura pratica (escluse spese passaggio proprietà): € 250 + IVA

Modalità di pagamento: autorizzazioni permanente R.I.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

Indicizzazione: Ove previsto in contratto, i canoni si intendono variabili in funzione dell'andamento del tasso previsto contrattualmente come pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore". Le eventuali variazioni daranno luogo a conguagli applicando la seguente formula:

$$CR_n * (tc - tn) * gn/36500$$

CRn: capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone "n"-1

tc: tasso contrattuale iniziale

tn: media aritmetica del tasso di riferimento rilevato giornalmente delle quotazioni pubblicate su "Il Sole 24 Ore" nel periodo "n"

gn: il numero di giorni di competenza del canone "n"

differenza a carico del Concedente: lo scostamento in termini di tasso deve risultare superiore all'1% ed inferiore al 2%;

differenza a favore del Concedente: lo scostamento in termini di tasso deve risultare superiore ad un minimo pari allo 0,50%;

qualora l'importo da conguagliare sia inferiore a euro 25 esso sarà corrisposto sommato al conguaglio del periodo successivo.

Altri oneri ed accessori massimi (importi al netto di IVA, ove applicate):

interessi di mora: nella misura massima di volta in volta consentita dalla legge

subentro: € 200

spese gestione contravvenzioni e tasse inavase: € 50 + IVA, oltre importo contravvenzione

variazione domiciliazione bancaria: € 80

spese gestione straordinaria assicurazione: € 100

operazioni con pubblici registri: € 100

spese gestione insoluti e ripresentazione RID: € 30

rilascio attestati e autorizzazioni: € 55

spese modifiche amministrative: € 50

incasso effetti: € 10

spese per comunicazioni periodiche: € 25

perizie: € 500

rimborso spese per consegna copia contratto: € 25

richiamo effetti: 2‰ su importo effetto, oltre a comm. incasso e € 30 per comm. insoluto

copie documenti: € 10

sollecito telefonico: 10% del credito

tasse, imposte e altri oneri fiscali: secondo normativa vigente

recupero esterno: 20% del credito, minimo euro 30

spese legali: secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti

Tutte le voci saranno maggiorate delle spese effettivamente sostenute, dietro presentazione di idoneo giustificativo.

Carifin Italia S.p.A.

Via Galilei, 2 – 48018 Faenza RA – Tel. 0546 624111 – Fax 0546 624102
 Cod. fisc., partita IVA e iscr. Al Reg. Imprese di Ravenna n° 02186491201
 Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. – Cod. Soc. Bankitalia n° 32580.3

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari dell'operazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle condizioni generali di contratto:

Obblighi del Concedente: il Concedente ha l'obbligo di acquistare l'autoveicolo richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di farglielo da questi consegnare solo dopo avvenute le formalità di immatricolazione.

Consegna dell'autoveicolo – denuncia dei vizi: la consegna dell'autoveicolo solitamente avviene con le modalità e nel luogo concordati tra il Fornitore e l'Utilizzatore; al momento della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la circolazione; in carenza di tutto ciò, l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, il quale, però, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione dell'autoveicolo: l'Utilizzatore deve usare l'autoveicolo con diligenza nel pieno rispetto delle norme vigenti; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante. L'Utilizzatore è, inoltre, tenuto a sottoporre l'autoveicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze.

L'Utilizzatore non può dare in locazione, comodato o in uso l'autoveicolo senza l'autorizzazione scritta del Concedente e la specifica approvazione, da parte di questi, del contratto in base al quale la disponibilità è concessa.

Spese, imposte e tasse di proprietà: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo all'autoveicolo o al contratto di locazione finanziaria.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire l'autoveicolo con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.

Sinistri furti e contravvenzioni: l'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dal veicolo provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.

In caso di sottrazione, furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell'autoveicolo il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente un importo pari alla somma dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto attualizzati al valore dell'Euribor 3 mesi, oltreché quanto eventualmente dovuto per canoni scaduti, spese e interessi di mora; l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo e indicizzazione: l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto dell'autoveicolo ovvero per effetto della clausola di indicizzazione ovvero per effetto dell'espressa previsione della facoltà della Concedente di variare unilateralmente le condizioni praticate.

Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali: la Concedente ha la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, dandone comunicazione all'Utilizzatore nei termini e con le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93. Entro 60 giorni, l'Utilizzatore ha diritto di recedere, senza spese, dal rapporto e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione dell'autoveicolo: al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare l'autoveicolo al prezzo predeterminato, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella "clausola risolutiva espressa", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati all'Euribor 3 mesi, maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

In caso di risoluzione del contratto prima della consegna dei veicoli, il Concedente potrà trattenere a titolo di penale, salvo il maggior danno, il primo corrispettivo periodico pagato alla sottoscrizione del presente contratto e pretendere dall'Utilizzatore il pagamento in unica soluzione di tutte le somme corrisposte o che dovrà corrispondere al Fornitore, nonché tutte le spese affrontate per la conclusione e la risoluzione del presente contratto.

Compensazione: il Concedente può compensare in qualunque momento i propri debiti e crediti nei confronti dell'Utilizzatore.

Cessione del contratto: il Concedente può cedere, in tutto o in parte, i diritti nascenti dal contratto di leasing, dandone comunicazione all'Utilizzatore nelle forme di legge.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Bologna.

LEGENDA

concedente:	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
utilizzatore:	è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
consumatore:	nel c.d. "leasing al consumo" è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
tasso leasing:	il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione relativa alle condizioni economiche;
opzione finale di acquisto o di proroga:	è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;
convenzionato:	è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
valuta:	è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
canone:	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
tasso di mora:	è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
parametro di indicizzazione:	è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
foro competente:	è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO
(Denominazione/nome/Sede/AAF-MC/Numero iscr UIC)

(TIMBRO)